

Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante. (31-12-2012)

Regione: Veneto

Estremi: legge n.55 del 31-12-2012

Bur: n. 110 del 31-12-2012

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 26-02-2013 / **Impugnativa**

Motivi dell'impugnativa: La legge della Regione Veneto 31.12.2012, n. 55, recante "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive.", presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione ai seguenti articoli:

- 1) **L'art 16**, che introduce il comma 4-bis all'art. 48-bis della legge regionale n. 33/2012, in materia di esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, stabilisce che "ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune"; Tale previsione , nella misura in cui impedisce la titolarità di nulla osta in più comuni, o l'esercizio dell'attività del commercio in forma itinerante in un comune diverso da quello che ha rilasciato il nulla osta e sulla base del titolo conseguito in quest'ultimo, contrasta con i principi a tutela della concorrenza di cui al decreto legislativo 26.03.2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno:". In particolare, l'art. 19 del citato d.lgs. n. 59/2010, stabilisce che "L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale... fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un 'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale". Stante la mancata individuazione di un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare l'imposizione di limiti alla titolarità di più nulla osta o all'efficacia territoriale del nulla osta, la misura de quo pone un'ingiustificata compartimentazione dei mercati in contrasto con lo spirito di liberalizzazione di cui al citato decreto legislativo n. 59/2010, limitando ingiustificatamente la concorrenza tra gli operatori. Pertanto, la norma in esame, nel limitare l'esercizio della professione del commercio in forma itinerante in diversi comuni, viola i principi di tutela della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. 2.

- 2) **L'art. 4**, legittima l'esclusione dalla Valutazione Strategica ambientale (VAS) delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva. La norma regionale, che disciplina la procedura applicabile ai progetti relativi agli impianti produttivi non conformi allo strumento urbanistico generale, si pone in contrasto con la normativa nazionale in materia ambientale di competenza esclusiva dello Stato, laddove prevede l'esclusione dalla VAS delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva. Al riguardo, si segnala che già con deliberazione del 31 marzo 2009, n. 791, (Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.) la Giunta della Regione Veneto ha escluso « le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive» «dalla procedura di verifica di assoggettabilità stessa nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se i seguenti progetti sono, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA.». Il che è stato ribadito dalla Commissione regionale VAS con parere 3 agosto 2012, n. 84 (Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI.). Giova segnalare che detto impianto normativo risulta coerente con quanto previsto dall'art. 40 della l.r. n. 13/2012, che è stato oggetto di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale proprio perché prevede l'esclusione dalla VAS dei piani urbanistici attuativi e delle loro varianti alle quali sarebbero assimilabili, nell'impostazione del legislatore regionale del Veneto, anche le varianti conseguenti alla procedura di SUAP. Pertanto, la norma in esame, nel contrastare la vigente normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, viola l'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione. Per questi motivi la norme sopra indicate devono essere impugate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto. (28-12-2012)

Regione: Veneto

Estremi: legge n.50 del 28-12-2012

Bur: n. 110 del 31-12-2012

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 26-02-2013 / **Impugnativa**

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale in esame, che detta disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto, con riferimento al commercio al dettaglio su area privata, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alle seguenti disposizioni, per i motivi indicati:

- 1) **gli articoli 17, 18 e 19**, che regolano rispettivamente gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita prevedono che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) sia responsabile dell'autorizzazione relativa ad apertura, ampliamento o riduzione di superficie, mutamento del settore merceologico, trasferimento di sede, sub ingresso degli esercizi di vicinato e delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nonché, di quella relativa ad apertura, ampliamento di superficie, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita, senza far riferimento alla procedura di VAS. Si rappresenta in proposito che la Regione Veneto, con D.G.R. n. 791/2009, ha escluso « le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive» «dalla procedura di verifica di assoggettabilità stessa nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se [i seguenti] progetti sono, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA». Inoltre l'articolo 40 della l.r. n. 13/2012 esclude dalla VAS i piani urbanistici attuativi e le loro varianti, alla quali sono assimilabili, nell'impostazione del legislatore regionale, anche le varianti conseguenti alla procedura di SUAP. Tale norma regionale è stata impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale, proprio perché la prevista esclusione è stata ritenuta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema. Quindi la legge in oggetto, con le norme sopra indicate, coerentemente con la legislazione regionale vigente, elude il tema della VAS, ribadendo l'esclusione di tutte le varianti conseguenti a procedure SUAP dalla VAS. Nel caso specifico occorre sottolineare che il D.P.R. 160/2010 all'art. 8 comma 3 esclude le procedure afferenti alle strutture di vendita dall'applicazione delle norme di raccordo procedimentale con strumenti urbanistici da esso previste. Pertanto, una variante conseguente alla procedura di SUAP relativa a strutture di vendita deve essere sottoposta alle procedure di approvazione previste per tutte le altre varianti urbanistiche e non può godere, nemmeno, delle forti semplificazioni previste per tale iter in funzione di altri tipologie di progetti presentati a SUAP. E', pertanto, fuori discussione che le varianti conseguenti a procedura di SUAP e afferenti a strutture di vendita debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS, pertanto la disciplina regionale contrasta con la disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica, adottata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
- 2) **l'art. 22 (Requisiti ambientali e viabilistici), comma 1** stabilisce che: "1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale" e successive modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali: a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA); b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening." Tale norma, risulta essere in palese difformità con quanto stabilito dal D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Allegato IV, punto 7.b, in quanto limita l'applicazione della normativa sulla VIA alle grandi strutture aventi superficie di vendita compresa, rispettivamente, tra 2.501 e 8.000 metri quadrati (assoggettate alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o screening) e superiori a 8.000 metri quadrati (assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale propriamente detta-VIA). In tal modo restano immotivatamente escluse dalla applicazione persino della semplice procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o screening tutte, e in modo indistinto, le strutture di vendita superiori a 150 e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiori a 250 e

fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Pertanto la disposizione regionale opera una illegittima restrizione del campo di applicazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale. Conclusivamente, la norma regionale in oggetto, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale vigente, presenta profili di illegittimità con riferimento all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 3) l'art. 26, disciplinando gli interventi edilizi relativi alle strutture di vendita a rilevanza regionale, stabilisce che tali interventi "sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante .. ai piani territoriali...", prevedendo, così, la possibilità che l'accordo di programma determini deroghe ulteriori rispetto alle varianti agli strumenti urbanistici contemplate dal richiamato articolo del decreto legislativo n. 267 del 2000. La disposizione regionale, stabilendo che l'accordo di programma possa derogare ai piani territoriali, che, come noto, comprendono anche i piani paesaggistici, manifesta evidenti elementi di incostituzionalità, contrastando con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che assegna alla competenza esclusiva statale la materia della tutela del paesaggio, nonché con gli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che costituiscono espressione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della tutela del paesaggio, in base ai quali le modifiche e le eventuali deroghe alla pianificazione paesaggistica vigente possono essere introdotte esclusivamente mediante una nuova pianificazione paesistica conforme ai contenuti regolatori stabiliti dal Codice e dettata con l'intesa dello Stato (almeno per quanto riguarda le aree sottoposte a vincolo paesaggistico). Per questi motivi la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.